



Corte dei Conti

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE E
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

CORTE DEI CONTI



0009561-03/04/2014-SCCLA-Y31PREV-P

RILIEVO

All'Università degli Studi di "Perugia "

Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla
Birra

Via San Costanzo s.n.c.

06126 PERUGIA



C. PERS. MAYER

Si trasmettono le osservazioni di questo Ufficio relative al provvedimento
entro indicato.

[Handwritten signature]

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Riccardo Ventre)

[Handwritten signature of Riccardo Ventre]

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

OGGETTO: contratto di collaborazione coordinata e continuativa del 27.01.2014.
Dott.ssa Heidi Ruth Mayer.
(prot. C.d.C. n. 4614 del 13/02/2014).

Con il provvedimento in oggetto indicato, codesto Dipartimento ha concesso alla Dott.ssa Mayer la proroga dell'incarico di collaborazione concernente l'attività di "Studio di prodotti e tecniche di controllo di qualità per il miglioramento dei prodotti cerealicoli attraverso la pianificazione e la realizzazione di attività su scala pilota" in scadenza il 31 gennaio 2014, per ulteriori 12 mesi fino al 31 gennaio 2015, con un compenso pari ad euro 10.447,14 (superiore al precedente di euro 10.267,22), così come previsto all'articolo 5, del contratto stipulato in data 14.01.2013, registrato da questo Ufficio di controllo in data 19.02.2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 lettera c , del decreto legislativo 165/2001.

Si precisa al riguardo che la L. 24/12/2012 n. 228 all'art. 1, comma 147, ha integrato l'art. 7, comma 6, lettera c) del decreto legislativo 30/06/2001 n. 165 prevedendo che *"non è ammesso il rinnovo; l' eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*.

Si precisa ancora che nel contratto originario, la proroga è consentita per necessità sopravvenute, laddove non si rinvenivano sopravvenienze nell'atto in esame, né, come previsto dalla sovraindicata normativa, è fatto riferimento alla necessità di completare il progetto di cui trattasi, né a ritardi non imputabili al collaboratore.

Si invita pertanto codesto Dipartimento a voler adeguatamente motivare la concessione della proroga del contratto in oggetto.

In attesa di riscontro, si richiama la disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della legge 340/2000, in base alla quale il tempo intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell'Amministrazione non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.